Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2026
(OR. en)

16067/26
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale: 2026/0351 (NLE)**

AELE 102
CH 33
MI 1230

**NOTA DI TRASMISSIONE**

| | |
|---|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 16 novembre 2026 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2026) 611 annex |
| Oggetto: | ALLEGATO<br>della<br>Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO<br>relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 611 annex.

All.: COM(2026) 611 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.11.2026
COM(2026) 611 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione**

**ALLEGATO**

**PROGETTO DI DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO**

**del […]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo"), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo istituisce un comitato misto per garantire il proprio corretto funzionamento ed efficace attuazione.

(2) In virtù dell'articolo 16, paragrafo 8, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È adottato il regolamento interno del comitato misto riportato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [Bruxelles], […].

*Per il Comitato misto*

*I copresidenti*

*[…]*

**Allegato**

# REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

## Articolo 1

## Compiti e funzioni

Il comitato misto svolge i compiti e le funzioni previsti dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ("Unione"), da una parte, e la Confederazione svizzera ("Svizzera"), dall'altra, (collettivamente "parti") sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione ("accordo"), in particolare all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 16.

## Articolo 2

## Presidenza

(1) L'Unione e la Svizzera si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del funzionario che copresiede il comitato misto rispettivamente per l'Unione o per la Svizzera. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di copresidente rispettivamente per l'Unione o per la Svizzera fino a quando l'Unione o la Svizzera non abbia comunicato all'altra parte un nuovo copresidente.

(2) Si considera che un copresidente sia autorizzato a rappresentare rispettivamente l'Unione o la Svizzera fino a quando non sia stata comunicata all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

## Articolo 3

## Segretariato

(1) Il segretariato del comitato misto ("segretariato") è composto da un funzionario dell'Unione e da un funzionario della Svizzera.

(2) L'Unione e la Svizzera si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del rispettivo segretario. Essi si comunicano reciprocamente il cambiamento del rispettivo segretario.

(3) Il segretariato è incaricato, tra l'altro, di:

(a) coadiuvare i copresidenti;

(b) coordinare lo scambio di informazioni tra le due parti;

(c) preparare i progetti di decisione, raccomandazione, verbale e comunicazione ufficiale e gli altri documenti destinati all'adozione da parte del comitato misto;

(d) provvedere a che tali documenti siano registrati e archiviati correttamente, in conformità delle norme applicabili rispettive dell'Unione e della Svizzera;

(e) […].

(4) In ogni dato anno il copresidente della parte che ospita le riunioni del comitato misto in tale anno ("copresidente ospitante"), coadiuvato dal corrispondente segretario ("segretario ospitante"), assume la guida della supervisione dei lavori del comitato misto nel corso di tale anno.

**Articolo 4**

**Riunioni**

(1) In conformità dell'articolo 16, paragrafo 7, dell'accordo, i copresidenti mirano a concordare la data, il luogo e il formato delle riunioni con almeno tre mesi di anticipo sulla riunione, salvo accordo su un termine più ravvicinato.

(2) Prima di ciascuna riunione del comitato misto, i copresidenti si informano a vicenda sulla prevista composizione della rispettiva delegazione alla riunione.

(3) Salvo accordo diverso dei copresidenti le riunioni non sono pubbliche.

(4) Laddove concordato dai copresidenti, il comitato misto può invitare ad assistere alle sue riunioni altri esperti o altre parti interessate, affinché forniscano informazioni su argomenti specifici, e solo per le parti della riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.

**Articolo 5**

**Ordine del giorno**

(1) I copresidenti stabiliscono congiuntamente l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del comitato misto.

(2) Il segretario ospitante sottopone per osservazioni all'altro segretario una prima bozza di ordine del giorno almeno un mese prima della data della riunione. I copresidenti si adoperano per approvare il progetto di ordine del giorno con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo sulla riunione.

(3) Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. Previo accordo dei copresidenti, è possibile iscrivere, sopprimere, rinviare o modificare i punti all'ordine del giorno.

(4) I copresidenti possono convenire di abbreviare il termine indicato al paragrafo 2 in funzione delle esigenze o dell'urgenza del caso specifico.

**Articolo 6**

**Scambio e trattamento delle informazioni classificate UE e delle informazioni sensibili non classificate**

(1) Le informazioni o il materiale classificati forniti dalle parti o tra di esse scambiati nell'ambito del comitato misto sono trattati e protetti conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008, e alle relative modalità in materia di sicurezza.

(2) Il comitato misto adotta mediante decisione le istruzioni di trattamento e archiviazione per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate scambiate tra le parti.

**Articolo 7**

**Segreto professionale**

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle funzioni, a non divulgare le informazioni coperte dal segreto professionale ottenute nell'ambito del comitato misto.

**Articolo 8**

**Verbale**

(1) Dopo ciascuna riunione del comitato misto è redatto tempestivamente il relativo verbale. Il verbale riporta i punti discussi, le raccomandazioni formulate e le decisioni adottate.

(2) Il segretario ospitante sottopone per osservazioni all'altro segretario una prima bozza del verbale.

(3) Il verbale riporta l'elenco delle presenze con nome, titolo e qualifica di tutti i partecipanti alla riunione.

(4) Il verbale definitivo è approvato dal comitato misto mediante procedura scritta o, al più tardi, in occasione della riunione successiva del comitato misto. Il verbale è firmato dai copresidenti in duplice esemplare. I copresidenti possono stabilire che la condizione della firma è soddisfatta tramite la firma e lo scambio di esemplari per via elettronica.

**Articolo 9**

**Decisioni e raccomandazioni**

(1) Il segretariato prepara i progetti di decisione e di raccomandazione destinati ad essere adottati dal comitato misto.

(2) Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente il titolo di "decisione" e "raccomandazione" seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.

(3) Le decisioni e le raccomandazioni possono essere adottate mediante procedura scritta o nel corso di una riunione del comitato misto. Esse sono firmate in duplice esemplare dai copresidenti e dai segretari del comitato misto. I copresidenti possono stabilire che la condizione della firma è soddisfatta tramite la firma e lo scambio di esemplari per via elettronica.

(4) Ciascuna parte archivia un esemplare originale delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato misto.

(5) Ciascuna parte è responsabile della pubblicazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale e/o online conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

**Articolo 10**

**Cooperazione con il comitato misto istituito dall'accordo sulla sanità ("comitato misto per la sanità")**

(1) Il segretariato istituisce un punto di contatto con il segretariato del comitato misto per la sanità.

(2) Il segretariato condivide con il comitato misto le informazioni ricevute dal comitato misto per la sanità a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla sanità ("accordo sulla sanità").

(3) Laddove all'ordine del giorno siano iscritte questioni relative a un programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute, il segretario ospitante ne informa il comitato misto per la sanità e condivide con esso i documenti d'interesse non appena possibile prima della riunione.

(4) Laddove il comitato misto per la sanità comunichi informazioni conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo sulla sanità, il comitato misto iscrive un punto al riguardo all'ordine del giorno della riunione successiva.

(5) Laddove le decisioni riguardino il protocollo o i protocolli relativi alla partecipazione della Svizzera a un programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute, il comitato misto consulta tempestivamente il comitato misto per la sanità.

(6) Laddove il verbale tratti di un programma d'azione dell'Unione europea in materia di salute, il segretario ospitante lo condivide quanto prima col comitato misto per la sanità.

**Articolo 11**

**Protezione dei dati personali**

La pubblicazione e il trattamento dei documenti di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10 sono effettuati in conformità delle norme delle due parti applicabili in materia di protezione dei dati, compresa la protezione dei dati personali.

**Articolo 12**

**Accesso ai documenti e trasparenza**

Ciascuna parte tratta le richieste di accesso ai documenti del comitato misto conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e previo consenso dell'altra parte.

**Articolo 13**

**Gruppi di lavoro/organi consultivi**

(1) Nell'istituire un gruppo di lavoro o un organo consultivo che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può adottare un mandato che, tra l'altro, ne specifichi la durata di attività, da allegare alla decisione che istituisce il gruppo di lavoro o l'organo consultivo.

(2) Il gruppo di lavoro o l'organo consultivo è composto da rappresentanti dell'Unione e della Svizzera e opera sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferisce.

(3) Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o degli organi consultivi ovvero di modificare il mandato dei gruppi di lavoro o degli organi consultivi esistenti.

**Articolo 14**

**Spese**

Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o organi consultivi.

**Articolo 15**

**Modifica**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità dell'articolo 9.